

affidante, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti autorizzati, sull'andamento della Società e dei servizi, con particolare riguardo alle esigenze dell'Utenza. A tal fine la Società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione, reportistica e monitoraggio periodico dell'attività.

7. I soci e gli enti locali che per il tramite dei soci a cui partecipano, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o che rappresentino un numero di abitanti equivalenti serviti superiore al 5 % del totale, ove ritengano che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 Cod.civ., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.
8. L'esecuzione degli atti di cui al comma 1° senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca del mandato degli amministratori.
9. L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2429 Codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale e sulla base delle autorizzazioni assembleari ricevute, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
10. L'organo amministrativo predispose altresì annualmente la relazione sul governo societario richiesta dall'art. 6, comma 4, del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175, a chiusura dell'esercizio sociale da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

## **TITOLO V ORGANI AMMINISTRATIVI.**

### **Articolo 22 - Nomina e composizione degli Organi di Amministrazione.**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, i quali saranno, in ogni caso, nominati rispettivamente uno su indicazione di *Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.*, uno su indicazione di *Servizi Ambientali S.p.A.* e uno su indicazione di *Servizi Comunali Associati (SCA) S.r.l.*
2. L'organo amministrativo sarà nominato con una durata fino a tre esercizi. Ricopre la carica di Presidente il membro indicato dal Socio "*Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.*".
3. Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

4. La composizione degli Organi della società deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, in materia di rappresentanza di genere e in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità
5. I soggetti nominati negli Organi sociali devono possedere specifiche competenze ed esperienze nel settore di gestione di società di capitali e/o nelle attività rientranti nell'oggetto sociale o con provata esperienza professionale.
6. I requisiti di cui al comma precedente devono essere documentati da specifico "curriculum", che evidenzia competenze ed esperienze tecniche, giuridiche od economiche specificatamente idonee per divenire componenti degli organi sociali.
7. La rielezione a membro del Consiglio di Amministrazione, è consentita al massimo fino a tre mandati consecutivi (calcolati conteggiando per interi anche i mandati conclusi in anticipo, rispetto alla scadenza prevista). Qualora un Consigliere di Amministrazione, venga nominato per tre mandati consecutivi, dal termine dell'ultimo mandato dovranno trascorrere 3 (tre) anni prima di una sua eventuale successiva nomina negli organi sociali
8. Non possono ricoprire la carica coloro che sono in lite con la Società consortile o con le Società, nonché gli amministratori e i dipendenti di società esercenti attività concorrenti ad esclusione degli amministratori e dipendenti delle società consorziate.
9. Non possono ricoprire la carica dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
10. Se la carica è ricoperta da dipendenti delle Società socie, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, essi non percepiranno alcun compenso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate entro i limiti massimi di legge.
11. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i.
12. La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause ostative di cui al presente articolo.
13. Gli Amministratori decadono inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
14. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in carica provvederanno senza indugio a

sostituirlo mediante cooptazione previa indicazione del nominativo da parte del Socio che aveva provveduto all'indicazione del Consigliere cessato.

15. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore rimasto in carica provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti cessati nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.
16. In entrambi i casi di sopravvenuta cessazione di alcuni fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori nominati mediante cooptazione, ovvero mediante nomina Assembleare, cesseranno alla data di scadenza degli amministratori rimasti in carica.
17. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
18. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio.
19. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed al Codice civile.

#### *Articolo 23 – Poteri del Consiglio di Amministrazione.*

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società escluso per gli atti che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 21 che precede.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea il piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale (*budget*) entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre quanto previsto dalla legge, i poteri e le attribuzioni relativi a:
  - a) approvazione della proposta dei piani previsionali e programmatici su base annuale e pluriennale (*budget*) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - b) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
  - c) approvazione degli atti di assunzione e licenziamento del personale;

- d) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how di valore superiore ad euro 20.000,00= per singola transazione;
- e) l'acquisto, la permuta e l'alienazione di immobili;
- f) le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a Euro 50.000,00= per ogni singolo atto;
- g) la proposta di tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
- h) assunzione di mutui di importo superiore ad euro 75.000,00= per ogni singolo atto;

4. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente, nonché al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente.

5. Qualora il Consiglio di Amministrazione o singoli amministratori, si discostino dagli indirizzi dell'Assemblea, essi potranno essere revocati. Nel caso l'atto di revoca dovrà essere debitamente motivato sentite le osservazioni rese dai soggetti di cui sopra,

6. Gli Amministratori dovranno mettere a disposizione dell'Assemblea e dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, un *report* semestrale, nonché copia del progetto di bilancio di esercizio.

7. La mancata o tardiva segnalazione ai soci, all'Assemblea di coordinamento e indirizzo e all'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, di accadimenti o situazioni gestionali infraperiodali tali da impattare in modo rilevante sulle risultanze del piano previsionale e programmatico, quali ipotesi di risultato di esercizio negativo o scostamenti da i margini economici e finanziari programmati superiori al 10%, rappresenta giusta causa di revoca degli amministratori.

8. Gli Amministratori dovranno inoltre mettere a disposizione dell'Autorità di Ambito tutti gli atti e documenti necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo ed i poteri sostitutivi previsti dagli artt. 151 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. Gli Amministratori dovranno altresì mettere a disposizione tutti gli atti ed i documenti funzionali ad esercitare il potere ispettivo dei soci previsto nell'esercizio del controllo analogo congiunto.


9. Più in generale gli Amministratori dovranno adempiere a tutti gli obblighi che saranno previsti a carico del gestore dalla convenzione di Gestione che sarà stipulata con l'Autorità competente all'affidamento.

#### *Articolo 24 – Convocazione del Consiglio*

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, nella sede della Società o in altro luogo della Repubblica Italiana.
2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno deve essere trasmessa agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale nonché all'organo di revisione legale dei conti almeno tre giorni prima dell'adunanza tramite raccomandata, facsimile o posta elettronica o altri mezzi da cui si tragga prova della avvenuta convocazione.
3. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso all'Assemblea di coordinamento e indirizzo e all'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
4. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, anche da uno solo dei suoi componenti.

#### *Articolo 25 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo meramente esemplificativo videoconferenza, audio conferenza, etc), purché con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
4. Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. Il Consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ciascuna seduta nomina un Segretario, scelto anche al di fuori del Consiglio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni assunte e che verrà trascritto su apposito Libro, tenuto a norma di legge.



5. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti; detti documenti fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmati dal Segretario.

## **TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**

### **Articolo 26 – Nomina e composizione del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione.**

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Statuto.
2. Il Collegio dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi suddetti e con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
3. I Componenti del Collegio Sindacale e l'organo di revisione dei conti non possono essere eletti per più dei tre mandati consecutivi.
4. In ossequio all'art. 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016, la revisione legale dei conti delle società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis c.c. e seguenti, diverso dal collegio sindacale e con il quale effettua uno scambio periodico di informazioni. Il conferimento dell'incarico di revisione legale viene effettuato dall'Assemblea dei soci.
5. Il Collegio sindacale ed il soggetto che esercita l'attività di revisione sono tenuti a trasmettere le loro osservazioni ed i rilievi formali anche all'Assemblea di coordinamento e indirizzo e all'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.

## **TITOLO VII PROGRAMMAZIONE E BILANCI**

### **Articolo 27 – Piano previsionale e programmatico**

1. Entro il 15 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'autorizzazione dell'Assemblea un piano previsionale e programmatico su base annuale e triennale, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo dell'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.

2. Il piano previsionale e programmatico deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il piano si compone di una relazione che descrive il prevedibile e programmato andamento della Società per il successivo triennio con particolare riguardo alla gestione del SII dell'ATO 1 Centro ovest savonese, di un budget economico triennale, di un programma dei flussi finanziari relativo al primo anno del triennio, di un programma degli investimenti previsti nel triennio e di un programma triennale di reclutamento di personale.
4. I budget previsionali non possono essere configurati in deficit. Il pareggio di bilancio deve essere perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
5. Entro il 31 luglio il Consiglio di Amministrazione predispone un *report* di controllo relativo al primo semestre che evidenzia e motiva gli eventuali scostamenti dal piano previsionale e programmatico, il quale viene portato all'attenzione dell'Assemblea entro il 15 settembre, previo parere obbligatorio dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.

#### *Articolo 28 – Esercizio e Bilancio*

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio, redatto dagli Amministratori, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2428 del Codice Civile ed alla relazione del collegio sindacale (articolo 2429 del Codice Civile) e la relazione dell'organo di revisione è presentato all'Assemblea per l'approvazione.
3. La proposta di bilancio, completa di Nota integrativa e Relazione sulla gestione, deve essere trasmessa al Collegio Sindacale, e all'Organo di revisione legale dei conti, almeno 30 giorni prima dell'approvazione. Il Collegio Sindacale e l'Organo di revisione, hanno quindici giorni di tempo dal ricevimento della proposta per la redazione ed il deposito della propria Relazione.
4. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e dell'Organo di revisione legale dei conti dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.
5. Il bilancio approvato dall'Assemblea deve essere tempestivamente trasmesso

all'Assemblea di coordinamento e indirizzo e all'organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.

## **TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 29 – Cause di scioglimento**

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.
3. L'Assemblea dovrà deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto, sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dell'articolo 2487 Cod.Civ.

## **TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 30 – Controversie**

1. Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza del contratto sociale in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali, o in connessione con i rapporti sociali riguardanti la Società, i soci (anche cessati), gli amministratori, i sindaci e i liquidatori (ancorché non ricoprano più tali cariche) saranno devolute alla competenza del Tribunale di Savona.

### **Articolo 31 – Norma di chiusura**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali operanti in materia.

### **Articolo 32 – Amministratori della Società nella fase di start up**

1. In sede di costituzione della Società, al fine di favorire l'esercizio dell'attività di coordinamento, sono nominati quali membri del Consiglio di amministrazione i Presidenti degli Organi amministrativi delle tre Società consorziate, fatto salvo loro



**CONSORZIO per la  
DEPURAZIONE delle  
ACQUE di SCARICO  
del SAVONESE S.p. A.**



rinuncia e sostituzione con altro soggetto nel rispetto del criterio di rappresentatività di ciascuna consorziata di cui all'art. 22 che precede.

